## UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE INFRASTRUTTURE
MOBILITA' E TRASPORTI
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA
U.O. N°12 – EDILIZIA PRIVATA

## DECRETO DI SOSPENSIONE (art.22 della L. 2/2/74 n.64)

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna:

- VISTA la Legge 2/2/74 n.64;
- VISTO il Verbale di accertamento redatto in data 06.11.2014 dal Dott. MONASTRA Gianpiero, Funzionario Direttivo di questo Ufficio, dal quale si evince che nel Comune di AIDONE, nel fondo sito in C/da Montagna, distinto in catasto al Fg.n.71, part.n.195, 198, e 221 (ex197), sono state eseguite le violazioni ed opere abusive appresso descritte:
- Realizzazione di un corpo di fabbrica con struttura portante muratura costituito da due elevazioni fuori terra con copertura a tetto, avente dimensioni in pianta di m.9,05 circa x m.8,10 circa. La struttura di copertura risulta eseguita in elementi metallici e il solaio interno di interpiano risulta eseguito in latero cemento, con altezza interna di circa m.2,80.
- Presenza di vari vani apertura disposti lungo i setti murari e di cordoli perimetrali in c.a.
- CONSIDERATO:
  - che le suddette violazioni ed opere abusive risultano eseguite nel fondo sito in C/da Montagna del Comune di Aidone;
  - che le opere abusivamente eseguite risultano essere di proprietà della Ditta seguente: , nato ad ed ivi residente in
  - che comproprietaria delle medesime opere risulta essere la restante Ditta:
  - che il Comune di AIDONE è compreso fra quelli classificati sismici in zona II° (seconda), e che pertanto, i suddetti soggetti, erano tenuti a munirsi della preventiva autorizzazione di questo Ufficio ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 64/74;
- ACCERTATO che in tal senso nessuna autorizzazione è stata rilasciata da questo Ufficio;

## ORDINA

ai suddetti soggetti interessati, con effetto immediato, la sospensione dei lavori ai sensi dell'art.22 della Legge 2/2/74 n. 64.

Un esemplare del presente Decreto viene notificato all'interessato, con l'avvertenza che l'ordine di sospensione dei lavori produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'Autorità Giudiziaria, interessata con atto a parte, diverrà irrevocabile.

Si rappresenta, ai sensi dell'art.3 della L.R. 30.04.1991 n.10, che avverso il presente. Decreto di sospensione è possibile esperire ricorso gerarchico, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, all'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60.

201	1 1	41		1 1 DIC. 2014
N.			Enna	

EINGEGNERE CAPO (Ing. Egidio MARCHESE)